



*Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA
- BRESCIA -

Prot. n. Allegati
Class. 34.28.10
Fascicolo/ sottofascicolo/

Brescia

Al Comune di
24036 Ponte San Pietro (Bg)
All'Autorità competente
Arch. Oliviero Rota
All'Autorità procedente
arch. Nives Mostosi
comunepontesanpietro@legalmail.it

Risposta al fg. 25216 del 10-11-2020
(rif. ns. Prot. 0016692 del 10-11-2020)

OGGETTO: Ponte San Pietro (BS) – Seconda conferenza di verifica per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante al Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi dell'allegato 1 a alla DGRL n. IX/761 del 10.11.2010

Conferenza servizi del 23.11.2020

In relazione alla Conferenza di Servizi convocata per il 23 novembre 2020, alle ore 09:30 in modalità telematica, vista la documentazione pubblicata sul web di cui Convocazione pervenuta e acquisita a protocollo in data 10 novembre 2020 con n. 0016692, esaminata la documentazione messa a disposizione, relativa al procedimento in oggetto, valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area (Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bergamo), visti gli obiettivi dichiarati della variante al Piano di Governo del Territorio vigente, questa Soprintendenza in occasione della revisione della strumentazione urbanistica, osserva quanto segue, in merito alla variante al Piano di Governo del Territorio vigente:

Profilo paesaggistico

Ricordando che:

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica *ope legis* (art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;
- ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "*Legge Urbanistica*", "*i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici*";
- per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici deve essere sottoposto ad esame di impatto paesistico, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 11045 dell'8 novembre 2002

in merito agli ambiti di trasformazione collocati all'interno di aree sottoposte a tutela *ope legis* (art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) si sottolinea la necessaria attenzione a garantire adeguata fascia mitigativa arborea verso le aste fluviali in coerenza con quelle già esistenti, a garantire all'interno degli ambiti (a seconda delle loro dimensioni) adeguati con ottici liberi verso il fiume o, comunque, verso la fascia verde ripariale (si veda in particolare gli ambiti AT1 e AT3). Al loro interno non si inseriscano manufatti edilizi di particolare altezza al fine di non sovrastare completamente la visibilità della retrostante fascia arborea fluviale. In merito all'ambito AT3 particolare cura dovrà essere posta alla riqualificazione ambientale dell'ambito contenendo lo sviluppo edilizio e preferendo obiettivi di riqualificazione naturalistica.

Profilo culturale, con riferimento al *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Parte II.

Ricordando che, ai sensi del citato Decreto:

- i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono definite dagli artt. 10 e 11 del citato *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- nello specifico, le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela previste dal citato decreto se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera a), 50 comma 1, 169 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* il distacco di affreschi, stemmi, graffiti lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l'autorizzazione del Soprintendente;
- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c) e 52 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;
- gli artt. 21 e 22 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della

prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;

- l'art. 49 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;
- l'art. 56 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*)

si ritiene, dati i beni culturali presenti nel territorio comunale di Ponte San Pietro, tra cui spicca Villa Mapelli Mozzi, debba essere posta particolare cura al rispetto degli ambiti limitrofi a questi manufatti anche quando non sottoposti a specifici gradi di tutela (ex art. 45 del Codice o della Parte III dello stesso – tutela paesaggistica) affinché venga rispettata al massimo grado la loro percepibilità all'interno del contesto originario (laddove ancora in essere) o comunque adeguatamente mitigata o recuperata laddove il contesto sia stato compromesso. In quest'ottica particolare cura deve essere posta nella salvaguardia del compendio esterno di Villa Mapelli Mozzi anche in relazione allo sviluppo del PII Interscambio a partire da un'adeguata salvaguardia delle aree di filtro tra gli stessi, da tutelare e riqualificare sulla scorta di un'adeguata indagini storica e analitica delle aree di pertinenza della villa e del suo paesaggio.

Si rammenta ancora che, a prescindere dalla sottoposizione di alcune loro parti a specifici dispositivi di tutela, i centri storici sono elementi di rilevante connotazione paesaggistica riconosciuti dalla normativa statale (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* parte III, Capo II art. 136 comma 1 lettera c), regionale (*Legge per il governo del territorio* ed allegati criteri) e provinciale. Il "centro storico" ha un significato più ampio di quello che normalmente si ritiene perché comprende tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche. Non va dimenticato infatti che, in termini di cultura urbana, al di là dello specifico interesse artistico anche l'impianto urbanistico contiene significati e valori testimoniali. Gli interventi che interessano i centri storici, come precedentemente definiti, è opportuno quindi che si orientino verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale. Andranno dunque considerati elementi edilizi (nelle componenti tipologiche e funzionali), spazi esterni ed interni, assetto viario ed elementi naturali eventualmente presenti.

Lo sviluppo del tessuto consolidato e l'assetto paesaggistico del territorio comunale devono quindi essere attentamente valutati in termini di :

- conservazione e protezione del patrimonio storico-culturale;
- recupero dei sottotetti;
- rapporti pieni – vuoti e saturazione dei vuoti urbani. Se si concorda infatti con l'obiettivo di riduzione di consumo di terreno ineditato, va tuttavia studiata la saturazione di spazi liberi e garantito il significato della presenza di alcuni vuoti urbani che non sempre è "di risulta" mentre spesso è funzionale alla lettura di specifiche situazioni urbane;
- conservazione e protezione delle tracce residue dell'assetto boscato ed agricolo del territorio;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ambiti di trasformazione.

Profilo archeologico

Per il profilo archeologico si richiama quanto già espresso nel parere 3775 del 06.03.2020 e si rimane in attesa di contatti per la predisposizione delle tavole di piano e delle prescrizioni relative. L'individuazione delle aree di rischio archeologico non soltanto è un atto dovuto di tutela del patrimonio archeologico, come previsto dalla normativa nazionale ed europea. L'individuazione delle aree di rischio archeologico è altresì uno strumento per la corretta pianificazione territoriale e per l'individuazione delle aree di sviluppo e di urbanizzazione, anche nella prospettiva ridurre il rischio di interferenze con il deposito archeologico che può comportare la non fattibilità di progetti già approvati o l'incremento dei costi e dei tempi di realizzazione.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, si rammenta l'applicazione della normativa vigente in materia di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 25.

In considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si segnala la necessità che in tutti gli accordi, intese, concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, siano coinvolte preventivamente anche le Soprintendenze competenti in materia, ai fini di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Luca Rinaldi

documento firmato digitalmente

Le Responsabili dell'Istruttoria

Dott.sa Cristina Longhi

Arch. Cinzia Robbiati